

**Tabella riepilogativa dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016
alla luce del D.lgs. n. 56/2017 (correttivo al codice degli appalti entrato in vigore il 20.05.2017) e della Linea guida n. 6 aggiornata al D.lgs. 56/2017 ed
indicazioni operative per le relative verifiche
(per procedure di gara telematiche pubblicate sul sistema telematico provinciale a partire dal 20.05.2017)**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 o 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice) Cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura d'appalto o concessione	Strumento	Modalità	Annotazioni
art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g)	Casellario giudiziale	<p>Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 DPR n. 313/2002.</p> <p>Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi anche comunicazione ANAC del presidente del 08/11/2017):</p> <p>Impresa individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolare o direttore tecnico; <p>Società in nome collettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - socio o direttore tecnico; <p>Società in accomandita semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soci accomandatari o direttore tecnico; <p>altri tipi di società o consorzio:</p>	<p>L'esclusione è atto dovuto, salvo nei seguenti casi:</p> <p>a) nei casi previsti dell'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 quinto periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "il reato è stato depenalizzato ovvero - quando è intervenuta la riabilitazione ovvero - quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero - in caso di revoca della condanna medesima"; <p>b) qualora l'impresa "dimostrì che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata" commessa da un soggetto elencato nel comma 3, primo periodo, art. 80 D.Lgs. 50/2016 cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 80 comma 3 secondo periodo D.Lgs. 50/2016);</p> <p>c) nel caso del comma 7 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016: le misure self-clearing;</p> <p>d) Nei casi previsti nell'art. 80 comma 10 D.Lgs. 50/2016:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; - dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo; - del direttore tecnico o del socio unico persona fisica; - socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci. <p>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>	<p>“Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale [...]”;</p>
<p>art. 80, comma 2, primo periodo</p> <p>Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa.</p>	<p>Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)</p> <p>Comunicazione o informazione Antimafia</p> <p>White list</p>	<p>Consultazione della banca dati su: https://bdna.interno.it</p> <p>I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 3 del codice.</p> <p>White list della prefettura o commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede.</p>	<p><u>Attività imprenditoriale di cui all' art. 1 comma 51 della Legge 190/2012:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, da acquisire indipendentemente dalle soglie [...], è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la [...] [white list].” (Art. 1, comma 52 D.Lgs. 190/2012). <p>Comma „53: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

			<p>d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</p> <p>e) noli a freddo di macchinari;</p> <p>f) fornitura di ferro lavorato;</p> <p>g) noli a caldo;</p> <p>h) autotrasporti per conto di terzi;</p> <p>i) guardiania dei cantieri.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se un'impresa ha presentato domanda di iscrizione nella white list in attesa però della relativa iscrizione, “la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare la white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla BDNA.”. “[...] la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia”. “Tale procedura trova supporto nella formulazione dell'art. 92 comma 2 e 3 del Codice Antimafia.” (Circolare Ministero dell'Interno dd. 23.03.2016.) <p><u>Attività imprenditoriale al di fuori dell' Art. 1 comma 51 della Legge 190/2012:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • „comma 52-bis: L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.“
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Se l'impresa non è iscritta nella white – list, richiesta mediante BDNA. • (vedasi “schema esecuzione con urgenza – documentazione antimafia – stipula contratto”).
<p>art. 80, comma 4</p> <p>Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.</p>	<p>Agenzia delle Entrate</p>	<p>Richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/</p>	<p>Comma 4, secondo periodo:</p> <p>1) “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse” superiore a € 10.000,00 (fino al 28/02/2018) / € 5.000,00 (dal 01.03.2018) (importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.) <u>Attenzione:</u> dal 01.03.2018 € 5.000,00 L. 27.12.2017, n. 205, art. 1 commi 986 e 988;</p> <p>2) “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.” (art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)</p> <p>“Comma 4 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.”</p> <p>Vedasi comma 10 Art. 80 D. Lgs. 50/2016 la durata della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, è pari a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.</p>
<p>art. 80, comma 4</p>	<p>INPS / INAIL</p>	<p>Si richiede il DURC online sul sito dell'INPS: http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/prepar aSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFIC</p>	<p>Comma 4: “Non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o</p>

<p>Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostatiche (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p>		<p>A REGOLARITA FLOW=false&MODEL ALTERNATIVE RETURN=&MODEL ALTRE DEL EGHE FLOW=false&MODEL TIPOUTENTE DMAGCHECKIN=</p> <p>o sul sito dell'INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html</p> <p>ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</p>	<p>i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.”</p> <p>Ai sensi del comma 10 Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 la durata della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, è pari a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.</p>
<p>art. 80, comma 5 lett. a)</p> <p>Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p> <p>(Si rileva rispetto alla disciplina previgente la previsione ulteriore della norma in materia di salute.)</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. b)</p> <p>Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p>	<p>Infocamere</p>	<p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: https://telemaco.infocamere.it</p> <p>Sul punto, con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato con continuità aziendale, si rinvia al rispetto della procedura di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. c)</p> <p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC e Casellario giudiziale per i reati che</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.</p>	<p>Vedasi linea guida ANAC n. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione discrezionale dell'ente committente; - prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1);

	costituiscono grave illecito professionale	<p>Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale.</p> <p>Sul punto rilevano le casistiche di cui al secondo periodo della lett. c) (cui si rinvia per completezza):</p> <ul style="list-style-type: none"> - risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell'appaltatore, pur non contestata in giudizio; - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni a proprio vantaggio; - fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione. 	<ul style="list-style-type: none"> - le misure self-clearing: vedasi art. 80 comma 7; - non tassatività delle casistiche elencate nella lettera c) del comma 5; - "ambito oggettivo" (linea guida 6, n. II); - "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto" (linea guida n. 6 punto 2.2.1.); - "gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara" (linea guida n. 6 punto 2.2.2); - "altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico" (linea guida n. 6 punto 2.2.3); <p>art. 80 comma 10 D.lgs. 50/2016: "Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna."</p>
<p>art. 80, comma 5, lett. c)</p> <p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.</p>	Certificato dei carichi pendenti		<p>Linea guida n. 6: punto 4.2 b)</p> <p>"La verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.</p> <p>La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.</p>

			<p>oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.”</p> <p>Linea guida n. 6: punto 2.2:</p> <p>“In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. abusivo esercizio di una professione; b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio; d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001. <p>Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice.”</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1); - le misure self-clearing: vedasi art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
<p>art. 80, comma 5, lett. c)</p> <p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.</p>	<p>Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</p>	<p>Se del caso, provvedere al recupero del provvedimento</p>	<p>Linea guida n. 6: "provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare." (punto 2.2.3.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1); - le misure self-clearing: vedasi art. 80 comma 7.
<p>art. 80, comma 5, lett. d)</p> <p>Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2.</p>	/	<p>Sul punto si rinvia anche alla disciplina di cui all'art. 22 "Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali" commi 2 e 3 della L.P. n. 16/2015.</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. e)</p> <p>Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto.</p>	/	<p>Sul punto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 20 "Consultazioni preliminari di mercato" e 21 "Partecipazione precedente di candidati o offerenti" della L.P. n. 16/2015.</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. f)</p> <p>Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.</p>	<p>Anagrafe delle sanzioni amministrative e Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Richiesta (via PEC) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura</p>	

<p>lett. f-bis): nel caso di presentazione, in gara o nell'affidamento subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere da parte dell'operatore economico.</p> <p>lett. f-ter): iscrizione dell'operatore economico nel casellario ANAC per aver presentato nelle procedure di gara o nell'affidamento di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.</p>		<p>dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art. 33 del D.P.R. 313/2002).</p> <p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. g)</p> <p>Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. h)</p> <p>Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. i)</p> <p>Mancata presentazione del certificato dell'Ispettorato del lavoro in merito all'art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mancata autocertificazione del medesimo requisito.</p>		<p>Richiesta (via PEC) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico.</p>	<p>Deve sempre essere richiesto, indipendente dal numero degli impiegati.</p>

<p>art. 80, comma 5, lett. l</p> <p>Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it.</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. m)</p> <p>Situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. se la situazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. m)</p> <p>Qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	
<p>art. 80, comma 7 e 8</p> <p>Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare:</p>	<p>/</p>	<p>Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80 comma 7 codice sono sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto; altrimenti viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall'illecito; - di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 			
<p>art. 80, comma 9</p> <p>Nel caso di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto con sentenza definitiva, per tutto il periodo dell'esclusione l'operatore economico non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8.</p>	/	/	
<p>art. 80, comma 10</p> <p>Nel caso in cui nella sentenza di condanna non è prevista la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, la durata è pari a cinque anni.</p> <p>È comunque pari alla durata della pena principale se quest'ultima è inferiore a 5 anni, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento</p>	/	/	

<p>definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.</p>			
<p>art. 80, comma 11</p> <p>Le cause di esclusione di cui all'art. 80 non si applicano alle aziende e società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente al periodo precedente al predetto affidamento.</p>	/	/	
<p>art. 80, comma 12</p> <p>Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC.</p>	ANAC	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni.</p> <p>Ai fini della segnalazione al casellario informatico presso ANAC: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario</p>	